UTILIZZAZIONE IN CONTO RESIDUI DI FONDI STANZIATI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Art. 8

Contributo straordinario per il Museo regionale della ceramica di Deruta

E' assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il 1996, da destinare al Museo regionale della ceramica di Deruta. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Versione in vigore dal 30 aprile 1996, non più in vigore dal 30 giugno 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/utilizzazione-in-conto-residui-di-fondi-stanziati-per-interventi-in-1996/art-8-contributo-straordinario-per-il-museo-regionale-della-ceramica-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it